



Deliberazione Giunta Regionale n. 555 del 18/11/2015

Dipartimento 54 - Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e
Politiche Sociali

Oggetto dell'Atto:

Approvazione disegno di Legge Regionale recante "Misure per potenziare e rendere effettivo il Diritto allo studio universitario".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” ha reso l'ambito del diritto allo studio universitario una competenza regionale, assegnando allo Stato la competenza legislativa esclusiva della determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni;
- b. la Regione Campania ha recepito la sua potestà in termini di competenza e di interventi in materia di diritto allo studio universitario con Legge regionale 3 settembre 2002 n. 21 “Norme Sul Diritto Agli Studi Universitari - Adeguamento Alla Legge 2.12.1991, N°390” e s.m.i.;
- c. Il decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, in attuazione degli art. 3 e 34 della costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e , in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- d. la L.R. n.21 del 3 settembre 2002, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in conformità dello Statuto della Regione Campania e dei principi del decreto legislativo del 29 marzo 2012 n.68 disciplina gli interventi per la concreta realizzazione, in ambito regionale, del diritto allo studio universitario;
- e. la citata Legge Regionale n. 21/2002 ha previsto, oltre a nuovi interventi e relative modalità di attuazione, l'istituzione di apposite Aziende regionali per il diritto allo studio universitario dotate di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale denominate “Aziende pubbliche per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U “;

CONSIDERATO che

- f. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana nonché degli articoli 4 e 8 dello Statuto della Regione Campania, nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale, la Regione intende disciplinare gli interventi per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario in ambito regionale in conformità con gli obiettivi posti dalla programmazione nazionale, attuando un sistema organico di strutture, servizi e benefici al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e che consentano ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i più alti gradi negli studi;
- g. attualmente sono in essere sette A.Di.S.U., :
 - a.1 quattro a Napoli: Adisu Federico II – Adisu Orientale- Adisu Parthenope- Adisu Suor Orsola Benincasa;
 - a.2 una a Caserta: Adisu Seconda Università degli Studi di Napoli;
 - a.3 una a Benevento: Adisu Sannio;
 - a.4 una a Salerno: Adisu Salerno
- h. la Regione Campania, al fine di realizzare una semplificazione e razionalizzazione del sistema di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, pur garantendo una tutela unitaria del diritto allo studio universitario ed assicurando una gestione adeguata alle diverse realtà diffuse sul territorio regionale, intende adeguare l'assetto organizzativo delle Aziende per il diritto allo studio universitario a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

- i. al fine di evitare duplicazioni di funzioni e costi e garantire nel contempo la massima efficacia nell'erogazione dei servizi, si rende necessario istituire due Aziende regionali per il diritto allo studio universitario;
- j. la Giunta Regionale intende proporre un disegno di legge per il diritto allo studio universitario al fine di istituire le Aziende per il diritto allo studio universitario Adisuc1 e Adisuc2, di seguito nominate ADISUCC, quali Aziende strumentali della Regione, rispettivamente con sede legale e amministrativa in Napoli e Salerno;
- k. sentito l'Ufficio Legislativo della Giunta regionale per i profili di competenza;

RITENUTO che alla istituzione ed alla regolamentazione delle ADISUCC si provveda attraverso l'approvazione del Disegno di Legge regionale recante *“Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario”* allegato al presente atto a formarne parte integrante;

VISTI

gli art.3 e 34 della Costituzione
lo Statuto della Regione Campania
la L.R. n.21/02
il Dlgs n.68/2012
la L.R. 16/2014

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di approvare** il *“Disegno di Legge Regionale per il Diritto allo studio universitario”* allegato al presente atto a formarne parte integrante;
2. **di trasmettere** il disegno di legge allegato alla presente deliberazione al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza;
3. **di inviare** la presente deliberazione al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, al Capo Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, alla Direzione per le Risorse Finanziarie, all'UDCP uff. XIII per la pubblicazione sul BURC.

Disegno di legge recante "Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge disciplina gli interventi per la concreta realizzazione, in ambito regionale, del diritto allo studio universitario, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, degli articoli 4 e 8 dello Statuto regionale nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Il ddl si rende necessario al fine di adeguare la normativa regionale al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*), che ha rinnovato la materia abrogando la precedente normativa statale.

Finalità dell'intervento normativo è quella di attuare un sistema organico di strutture, servizi e benefici al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e che consentano ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, nel rispetto del pluralismo istituzionale e in stretta collaborazione con le istituzioni accademiche operanti sul territorio campano.

Il ddl impegna la Regione al perseguimento di tali finalità non soltanto attraverso i servizi previsti dalla normativa statale ma anche attraverso lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, disciplinati con apposito regolamento, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio.

Il disegno di legge comporta risparmi di spesa laddove riduce il numero delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario dalle attuali sette a due.

Il disegno di legge consta di 14 articoli.

L'art. 1 del ddl individua i destinatari e le finalità dell'intervento normativo.

L'art. 2 definisce i compiti della Regione in conformità alle disposizioni normative statali; particolare rilievo assumono i compiti di coordinamento delle attività al fine di assicurare omogeneità nella qualità e nella quantità dei servizi erogati agli studenti sull'intero territorio regionale nonché i compiti di vigilanza e controllo affidati alla Giunta regionale per accertare il regolare funzionamento delle ADISU.

All'art. 3 si istituiscono due Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, rispettivamente con sede legale e amministrativa in Napoli e Salerno, che si avvalgono di sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni universitarie.

Si confermano rispetto alla normativa vigente, quali organi dell'ADISU, il Presidente, cui è attribuita la rappresentanza legale dell'ADISU, convoca e presiede il CdA fissandone l'ordine del giorno, assicura l'esecuzione delle delibere del CdA e vigila sull'andamento della gestione demandata alla dirigenza, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori contabili e vengono istituiti *ex novo* il Direttore Generale e la Consulta Regione-Università.

L'art. 4 disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, più snello rispetto al passato in quanto composto di cinque membri, al quale sono affidate le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISU; mentre l'art. 5 riguarda la Consulta

Regione-Università, unica per entrambe le aziende, avente funzioni di indirizzo e orientamento, cui sono affidati soprattutto compiti di verifica della qualità dei servizi resi all'utenza.

L'art. 6 prescrive le procedure di nomina del Direttore generale nonché i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ad esso affidati, mentre l'art. 7 è relativo al Collegio dei revisori contabili.

L'art. 8 elenca la tipologia di servizi erogati in conformità all'art. 6 del d.lgs. 68/2012, integrando la gamma degli strumenti e dei servizi utili per il conseguimento del successo formativo degli studenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio della Regione.

L'art. 9 prevede misure sulla incompatibilità degli organi delle ADISU e sul personale di queste stabilendo che la dotazione organica delle nuove ADISU sia costituita dalla somma delle dotazioni organiche di quelle attualmente esistenti, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali e delle procedure previste per la mobilità dalla normativa statale.

L'art. 10 disciplina il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle aziende e detta norme per l'approvazione dei bilanci delle stesse.

L'art. 11 prevede disposizioni di natura tributaria relativamente alla tassa regionale per il diritto allo studio.

L'art. 12 riguarda la copertura finanziaria dell'intervento normativo, il quale comporta risparmi di spesa dovuti alla riduzione del numero delle ADISU; risparmi che saranno reinvestiti nei servizi per il diritto allo studio.

L'art. 13 disciplina dettagliatamente il passaggio dalla situazione vigente a quella delineata dal disegno di legge, prevedendo, in particolare, al comma 9, la figura di un commissario straordinario, per ciascuna delle ADISU attualmente operative sul territorio regionale, con il compito di provvedere al processo di riordino delle stesse. E' espressamente abrogata la legge regionale 21/2002.

Infine l'art. 14 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento.



Regione Campania
Scheda Analisi Tecnico Normativa

Proponente: Giunta regionale della Campania		
Titolo: Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario		
1	Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.	Il disegno di legge è compatibile con l'ordinamento comunitario.
2	Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.	Non sussistono procedure di infrazione su questioni attinenti l'intervento normativo.
3	Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.	Il disegno di legge rispetta i principi costituzionali, in particolar modo il diritto allo studio sancito all'art. 34 della Costituzione.
4	Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.	Linea prevalente della giurisprudenza costituzionale è quella della piena attuazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni, in particolar modo per la determinazione da parte del legislatore statale dei livelli essenziali delle prestazioni (sentenze n. 88/2003, n. 134/2006)
5	Analisi del quadro normativo nazionale.	Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (<i>Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6</i>) prevede che, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), al fine di garantirne l'uniformità e l'esigibilità su tutto il territorio nazionale, le Regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto. Le Regioni, inoltre, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi per il conseguimento del successo formativo degli studenti di cui all'articolo 6 dello stesso d.lgs. 68/2012.
6	Verifica compatibilità con lo Statuto regionale.	Il disegno di legge è compatibile con i principi sanciti nello Statuto regionale.

7	Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti regionali vigenti.	La legge regionale 21/2002 , i commi da 18 a 24 della legge regionale 16/2014 sono abrogati.
8	Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.	Nessuna rilegificazione da rilevare.
9	Verifica rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative.	Non emergono profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
10	Verifica riparto di competenze tra gli organi di vertice politico e dirigenza ai sensi del D.lgs.165/2001.	Non sono previste misure del genere.
11	a) Verifica regime amministrativo per l'esercizio di un'attività economica (segnalazione certificata inizio attività (Scia), comunicazione e autorizzazione); b) Nel caso siano presenti regimi autorizzatori valutare se giustificati da motivi di interesse pubblico e se conformi ai principi di non discriminazione e proporzionalità. (“c.d. Divieto di goldplating” previsto dall'articolo 14 comma 24-bis della legge n.246/2005 come modificata dalla legge n.183/2011)	Non sono previste misure del genere.
12	Verifica inserimento di eventuali misure di semplificazione procedimentale.	Non sono presenti misure del genere.
13	Previsione di comitati, commissioni, osservatori; verifica di duplicazioni di funzioni ed eventuale soppressione o riduzione di quelli esistenti.	Il disegno di legge prevede l'istituzione di due aziende regionali per il diritto allo studio universitario che si avvalgono di sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni universitarie, riducendone il numero rispetto alla situazione attuale.
14	Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.	Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.
15	Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.	E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

16	Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.	Sono espressamente abrogati le legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 e i commi da 18 a 24 della legge regionale 16/2014
17	Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.	Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi tale natura.
18	Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.	Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente della Giunta, ovvero dell'assessore regionale delegato al diritto allo studio universitario, la Giunta regionale delibera le modalità per l'attuazione dei compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e vigilanza sugli interventi per il diritto allo studio universitario. Entro il 1 luglio 2016 ed esclusivamente per la prima nomina, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina il Direttore generale per il primo mandato, rispettando i requisiti professionali richiesti Entro il 15 luglio 2016, il Consiglio regionale elegge i componente del consiglio di amministrazione e i rappresentanti della consulta regione-Università di sua spettanza. Entro il 31 luglio 2016, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina i membri del CdA e della CRU ed esclusivamente per la prima nomina, il Direttore generale per il primo mandato, rispettando i requisiti professionali stabiliti dalla legge. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare permanente competente per materia, approva entro il mese di maggio la programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario.
19	Verifica dell'esistenza di disegni o proposte di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo stato dell'iter presso le commissioni.	Non risultano disegni o progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Consiglio regionale
20	Verifica previsione copertura di spesa.	Agli oneri previsti dal disegno di legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, con le risorse di cui alla missione 4, programma 4. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio. Dal disegno di legge derivano, inoltre, risparmi di spesa dovuti alla riduzione delle agenzie regionali

		da sette a due; tali risparmi sono reinvestiti nei servizi per il diritto allo studio universitario.
--	--	--

DISEGNO DI LEGGE
ISTITUZIONE DI DUE AZIENDE REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO
(ADISUC1 E ADISUC2)

SCHEDA FINANZIARIA

Articolo di legge

l'articolo 12 "Norma finanziaria" dispone quanto segue:

1. *Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, a risorse invariate rispetto allo stanziamento 2015, per le spese di funzionamento e del personale. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio. Per la copertura del fabbisogno delle borse di studio e dei prestiti d'onore si provvede con le entrate delle tasse di cui all'art. 11, nonché con risorse a valere su programmi aggiuntivi.*
2. *Tutti i risparmi derivanti dall'introduzione della presente legge sono reinvestiti nei servizi per il diritto allo studio universitario.*

Copertura finanziaria in bilancio

Il capitolo ha sufficiente dotazione finanziaria per il corrente esercizio.

Riduzione della spesa

La presente proposta di legge comporta una notevole riduzione dei costi da imputare al drastico taglio degli organi di gestione (si passa da 7 organi di gestione a 2) ed alla diminuzione dell'importo dei gettoni di presenza per i consiglieri di amministrazione (si passa da € 108,00 ad € 30,00), pertanto la prevista riduzione dei soli costi di gestione è pari a quasi € 500.000,00 annui.

Altresì vi saranno benefici anche per la gestione risorse umane in quanto con la legge è prevista una riorganizzazione delle strutture esistenti al fine di migliorare la distribuzione delle stesse, recuperando l'efficienza interna e dall'altro valorizzando tutte le risorse umane disponibili mediante un impiego ragionato e radicato sul territorio con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni funzionali.

Inoltre la rimodulazione del modello organizzativo faciliterà in maniera uniforme l'introduzione di nuove e più moderne prassi aziendali nonché di efficienti strumenti di monitoraggio e controllo che nella nuova struttura consentirà agli organi delle ADISUCC di essere informati con tempestività e precisione sulle performance operative, economiche e finanziarie dell'intera struttura.

Particolare attenzione sarà prestata anche nella gestione del patrimonio immobiliare delle ADISUCC per l'individuazione di infrastrutture territoriali uniche (su base provinciale) al fine di ottenere un tangibile recupero di efficacia tra l'utilizzo degli immobili di proprietà ed i fitti passivi sostenuti oggi dalle Adisu anche con un'immediata riduzione degli oneri di manutenzione e sorveglianza (es. accorpamento locali delle attuali 4 Adisu presenti nella provincia di Napoli).

Infine le sinergie della fusione delle attuali 7 Adisu nelle ADISUCC comporteranno notevoli risparmi economici determinati:

- dalla centralizzazione degli acquisti (aumento del potere d'acquisto verso i fornitori di beni e servizi e gestione unica delle gare);
- dallo "sharing" nell'utilizzo dei beni strumentali e di tutti i beni facenti parte del patrimonio mobiliare delle ADISUCC riducendo la quantità di acquisiti per l'azienda;
- dalla concentrazione dell'attività di comunicazione e divulgazione (es. riduzione spesa di gestione informatica da 7 siti web a soli 2 siti).

Pertanto la prevista riduzione complessiva di spesa tra costi di gestione e tra altre forme di economie è stimata in circa 1.000.000,00 di euro annui rispetto al pregresso modello organizzativo delle sette Adisu.

Disegno di legge regionale recante
“Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario”

Art. 1

Finalità e destinatari

1. In attuazione degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione italiana nonché degli articoli 4 e 8 dello Statuto della Regione Campania, la presente legge disciplina gli interventi per la concreta realizzazione, in ambito regionale, del diritto allo studio universitario nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale nonché dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, di cui all'articolo 117 della Costituzione.
2. La Regione, in conformità con gli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale, attua un sistema organico di strutture, servizi e benefici al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e che consentano ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, nel rispetto del pluralismo istituzionale e in stretta collaborazione con le istituzioni accademiche operanti sul territorio campano.
3. Sono destinatari della presente legge tutti gli studenti:
 - a) iscritti ai corsi di studio delle Istituzioni universitarie che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede nella Regione Campania;
 - b) iscritti ai corsi di studio delle Istituzioni di alta cultura, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), che hanno sede nella Regione Campania;
 - c) gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo del 29 marzo 2012, n. 68, (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), del relativo regolamento di attuazione del 31 agosto 1999, n. 394.
4. Per gli studenti delle Università Telematiche o assimilate, riconosciute dalla legge, sono garantiti esclusivamente i servizi di informazione e orientamento al lavoro, promozione culturale, ricreativo e della attività sportive e servizio banche dati per la promozione del diritto allo studio universitario.

Art. 2

Compiti della Regione

1. La Regione Campania:
 - a) programma e coordina l'attività per il diritto allo studio universitario al fine di assicurare il più elevato livello di omogeneità nella qualità e nella quantità dei servizi agli studenti;
 - b) raccorda le modalità di accesso ai servizi del sistema regionale;
 - c) stabilisce standard minimi e comuni di qualità dei servizi abitativi e di ristorazione;
 - d) semplifica e migliora le procedure per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione di contributi e benefici;
 - e) sviluppa, in collaborazione con le università, le azioni per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati e laureati;
 - f) raccorda la gestione in ambito regionale con le attività di pari contenuto svolte presso altre regioni;

- g) sovrintende e vigila affinché vi sia compatibilità di strumenti ed omogeneità di acquisizione e trattamento dei dati propri dei sistemi informatici delle Università e delle Aziende per il diritto allo studio universitario (di seguito ADISUCC) di cui all'articolo 3;
 - h) attiva un sistema di monitoraggio della vita universitaria degli studenti, nonché della efficienza ed efficacia dei servizi e dei benefici, offerti a sostegno del diritto agli studi universitari, mediante l'istituzione di un sistema informativo e statistico, avvalendosi dei dati forniti dalle stesse ADISUCC e dalle strutture pubbliche operanti sul territorio, da assumere a supporto della programmazione degli interventi;
 - i) promuove e realizza, anche in collaborazione con le ADISUCC, con le Università di riferimento e con le istituzioni pubbliche interessate, convegni, seminari, ricerche e indagini demoscopiche riguardanti il diritto allo studio universitario;
 - j) cura la circolarità delle informazioni disponibili con apposito bollettino;
 - k) verifica i risultati complessivi della gestione;
 - l) stipula con gli istituti di credito apposite convenzioni per disciplinare le modalità di concessione dei prestiti d'onore.
2. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro novanta giorni dal ricevimento, le deliberazioni delle Aziende per il diritto allo studio universitario concernenti:
- a) il bilancio di previsione con allegato il piano di attività annuale;
 - b) l'asestamento e le variazioni del bilancio di previsione;
 - c) il rendiconto generale;
 - d) le determinazioni relative alla pianta organica.
3. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, richiede l'acquisizione di atti e documenti e dispone verifiche e ispezioni, avvalendosi anche dell'ausilio e della collaborazione delle strutture amministrative regionali competenti, per accertare il regolare funzionamento delle ADISUCC provvedendo, nei termini di legge consentiti e previa diffida al competente organo delle ADISUCC, al compimento di atti dovuti con la nomina di un Commissario ad acta, se ne è rifiutato o ritardato l'adempimento. In tal caso, la Giunta può adottare anche misure idonee nei confronti dei responsabili delle ADISUCC, su proposta dell'assessore regionale con delega al diritto allo studio universitario.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere f), g), h), i) e l), è istituito un fondo di accantonamento non superiore al 2 per cento delle disponibilità previste per l'anno finanziario di riferimento sul corrispondente appostamento in bilancio delle risorse previste per il diritto allo studio universitario.
5. La Regione provvede a stipulare convenzioni con le Università che intendono gestire direttamente interventi in materia di diritto allo studio universitario, di durata non inferiore ai cinque anni, di volta in volta rinnovabile per eguale periodo, con il coordinamento delle ADISUCC.
6. La Regione favorisce la collaborazione e le intese tra le ADISUCC e Università o con enti pubblici e privati in materia di sostegno al diritto allo studio, agevolando convenzioni e accordi tesi ad attivare servizi comuni, anche inter-universitari, programmati in apposita conferenza di servizi.

Art. 3

Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario

1. Al fine di migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole con le esigenze di economicità, efficienza, ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici per gli studenti, sono istituiti le seguenti Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (di seguito ADISUCC):
- a) l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania 1 (di seguito "ADISUC1"), con sede legale e amministrativa a Napoli, per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'art.1, commi 3 e 4, iscritti alle istituzioni di cui agli stessi commi 3 e 4, aventi sede legale nelle province di Napoli;

- b) l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania 2 (di seguito "ADISUC2") con sede legale e amministrativa a Salerno, per i servizi e i benefici in favore degli studenti di cui all'art.1, commi 3 e 4, iscritti alle istituzioni di cui agli stessi commi 3 e 4, aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.
2. Le ADISUCC si avvalgono di sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni universitarie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e sono dotate di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale. Il loro funzionamento, ivi comprese le articolazioni territoriali, sono disciplinate, oltre che dalla presente legge, dagli statuti delle ADISUCC approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione.
3. Sono organi della singola ADISUC:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA);
 - c) la Consulta Regione-Università (di seguito CRU);
 - d) il Collegio dei revisori contabili.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ADISUC, convoca e presiede il CdA fissandone l'ordine del giorno, assicura l'esecuzione delle delibere del CdA e vigila sull'andamento della gestione demandata alla dirigenza. In caso di urgenza e di necessità adotta i provvedimenti di competenza del CdA che non hanno contenuto di carattere generale, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella prima seduta utile successiva. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato di coordinamento regionale delle Università Campane (CUR)

Art. 4

Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione di ciascuno ADISUC è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri:
- a) uno scelto dal Presidente della Giunta con funzioni di presidente;
 - b) un rappresentante della Regione Campania eletto dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) con voto limitato;
 - c) un rappresentante dell'Università eletto dal Comitato di Coordinamento Regionale delle Università della Campania;
 - d) due rappresentanti degli studenti eletti, a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra tutti gli studenti di cui all'articolo 1, che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze personali nel collegio elettorale relativo all'ambito territoriale della singola ADISUC.
2. I componenti del CdA restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo CdA. Ad eccezione dei membri di nomina studentesca, gli altri componenti devono essere in possesso del titolo di studio della laurea magistrale o titolo equipollente, nonché di specifici requisiti di professionalità e di competenza maturati nell'ambito dell'amministrazione pubblica.
3. Tutti i componenti del CdA che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all'iniziale costituzione dell'organo rimangono in carica fino alla naturale scadenza, ovvero decadenza o scioglimento anticipato, del periodo per il quale il CdA è stato nominato.
4. Il Presidente della Giunta regionale nomina il CdA allorché siano stati designati o eletti almeno due dei componenti previsti, oltre al Presidente.
5. Al Presidente del CdA è corrisposto un assegno mensile pari al 25 per cento dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali. I componenti del CdA percepiscono un gettone di presenza pari ad euro 30 per ogni riunione consiliare cui partecipano. Al Presidente e ai componenti del CdA è comunque corrisposto un rimborso per le spese di missione sostenute per il raggiungimento della sede di svolgimento del CdA, secondo quanto dettato dalla normativa prevista per le spese di missione dei dirigenti della Giunta regionale della Campania.

6. Il CdA esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISUC e vigila sulla rispondenza delle attività agli obiettivi programmati e agli indirizzi stabiliti dalla Regione. Il CdA, in particolare:

- a) elegge il Vice Presidente, nella prima seduta e a scrutinio segreto, tra i suoi componenti;
- b) approva lo statuto dell'ADISUC, il bilancio di previsione con le relative variazioni, il rendiconto generale e un rendiconto sociale delle proprie attività, nonché i piani di attività annuali e pluriennali in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione, la Carta dei Servizi, i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici, i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi, il regolamento di funzionamento della CRU, il regolamento del personale con annessa pianta organica, comprensiva dei profili professionali all'interno di ciascuna qualifica, correlata alla qualità e quantità dei servizi e benefici effettivamente erogati sulla base dei dati statistici disponibili, le direttive e i criteri relativi alla gestione dell'attività contrattuale, l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- c) definisce le modalità di partecipazione ad attività consorziate per iniziative, funzioni e compiti comuni all'ADISUC;
- d) delibera la nomina del Direttore generale;
- e) ratifica i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Il CdA è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Salvo quanto previsto al comma 10, esso delibera a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

8. Le funzioni di segretario del CdA sono svolte dal Direttore generale, il quale redige i verbali delle sedute. Gli atti del CdA sono pubblici.

9. Il CdA si riunisce ogniqualvolta il Presidente ne ravvisa la necessità o quando almeno tre consiglieri ne fanno espressa richiesta scritta. Le convocazioni del CdA contenenti l'ordine del giorno sono effettuate per iscritto o a mezzo posta elettronica certificata, di cui si dotano i singoli Consiglieri, almeno sette giorni prima della riunione o in caso di urgenza, con ventiquattro ore di preavviso. I componenti del CdA non prendono parte alle deliberazioni in cui si trattano questioni che li riguardano personalmente o che riguardano loro parenti e affini entro il quarto grado. Alle riunioni del CdA non prendono parte soggetti estranei alla materia trattata o esterni all'ADISUC, salva specifica autorizzazione del CdA stesso che ne dà atto nel verbale di riunione, indicando il soggetto proponente la partecipazione nonché la specifica motivazione.

10. Le deliberazioni concernenti il regolamento e le relative modifiche dello stesso sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta.

11. In caso di persistenti inadempienze o di reiterate violazioni di disposizioni normative, ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, il CdA è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale. Con il medesimo provvedimento è nominato un Commissario per la gestione straordinaria dell'ADISUC che resta in carica fino alla ricostituzione del CdA, che ha luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento, salvo eventuali proroghe. Nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 2 la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per l'adozione di specifici atti per i quali è stata accertata l'inerzia del CdA a provvedere nei termini assegnati. In caso di dimissioni, decadenza o revoca, per qualunque causa, i componenti del CdA sono sostituiti con atto dell'organismo di cui erano espressione.

Art. 5

Consulta Regione-Università

1. La Consulta Regione-Università (CRU) è unica per entrambe le ADISUC ed ha funzioni di indirizzo e orientamento, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) il Presidente, nominato dal Presidente della Giunta d'intesa con il CUR, con potere di convocazione della CRU;
- b) tanti rappresentanti della Regione Campania quante sono le Istituzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), presenti sul territorio regionale, eletti dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale n. 17 del 1996, con voto limitato;
- c) tanti rappresentanti dell'Università di riferimento quante sono le Istituzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), presenti sul territorio regionale, designati dal singolo Rettore;
- d) tanti rappresentanti degli studenti dell'Università di riferimento quante sono le Istituzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), presenti sul territorio regionale, eletti in concomitanza delle elezioni delle rappresentanze studentesche delle singole Università.

2. La CRU dura in carica tre anni e i rappresentanti degli studenti decadono automaticamente dalla carica se perdono lo status di studente o il diritto all'eleggibilità. In quest'ultimo caso lo studente è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista elettorale nella quale era stato eletto. La CRU svolge i seguenti compiti:

- a) esprime parere obbligatorio limitatamente ai piani di cui all'art. 4, comma 6, lettera b), entro venti giorni dalla richiesta da parte del CdA e, se decorre il termine senza la comunicazione del parere, il CdA procede indipendentemente dallo stesso;
- b) ha diritto di accesso e controllo dei locali destinati ai servizi di alloggio e ristorazione gestiti;
- c) verifica l'organizzazione, la qualità e la gestione dei servizi erogati e la rispondenza agli standard indicati nella carta dei servizi, segnalando eventuali disservizi e proponendo al CdA soluzioni utili in grado di migliorare la qualità dei servizi resi. Le proposte e le segnalazioni sono inseriti obbligatoriamente dal CdA nel primo ordine del giorno utile.

3. La partecipazione dei membri alle riunioni della CRU è a titolo onorifico. La CRU si riunisce ad insindacabile giudizio del Presidente, fatta eccezione per i casi di urgenza espressamente motivati o su espressa richiesta di almeno dodici membri della stessa. Alle riunioni della CRU partecipano con voto consultivo e, alternativamente, con funzioni di segretario verbalizzante i Direttori generali delle ADISUCC o loro delegati. Il funzionamento della CRU e le modalità di accesso di cui al comma 2, lettera b), sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal CRU entro tre mesi dal primo insediamento. Il Vice Presidente della CRU viene nominato nella prima seduta indetta.

Art. 6

Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale, tranne nel caso di cui all'art. 13, comma 3, è scelto, a seguito di un avviso pubblico, tra laureati magistrali o equipollenti con comprovate esperienze di tipo dirigenziale almeno quinquennale nonché capacità gestionali, preferibilmente nell'ambito del diritto allo studio universitario, di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private.

2. L'incarico di Direttore generale è conferito e rinnovato dal CdA dell'ADISUC di riferimento, che ne determina anche il trattamento giuridico ed economico sulla base di un rapporto di lavoro di diritto privato, a tempo pieno ed esclusivo, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso il trattamento economico onnicomprensivo, ivi comprese le indennità di funzione e di risultato, non può essere superiore a quello spettante a un dirigente generale della Giunta regionale o a posizione equivalente in struttura apicale. Se l'incarico è conferito a un dirigente di ruolo presso amministrazioni pubbliche, questi è posto in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico

stesso, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia. L'incarico di Direttore generale ha durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per la stessa durata e non può trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

3. Il Direttore generale si occupa della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il Direttore generale è esclusivamente e personalmente responsabile della gestione e dei risultati, formula le proposte degli atti di competenza del CdA, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi. I Direttori generali degli ADISUCC partecipano con voto consultivo e, alternativamente, con funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni della CRU che possono demandare ad un loro delegato.

4. Il Direttore generale si avvale, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, di responsabili amministrativi territoriali, uno per ogni provincia dove hanno le sedi legali le Istituzioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), presenti sul territorio regionale, e di responsabili di unità organizzative, uno per ogni attività amministrativa centralizzata, le cui funzioni, modalità di nomina e relativi compensi sono disciplinati dal regolamento del personale, approvato dal CdA sulla base di un modello organizzativo di tipo dipartimentale.

5. Il Direttore generale è destituito dall'incarico nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e quando il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal CdA. Il provvedimento è adottato dal CdA, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni.

Art. 7

Collegio dei revisori contabili

1. Il Collegio dei revisori contabili, di seguito "Collegio", è composto da tre membri effettivi e un membro supplente scelti tra professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), eletti dal Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 17 del 1996 e nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale. I revisori rimangono in carica per la stessa durata del CdA, anche se nominati successivamente alla data iniziale di insediamento del CdA, ad eccezione del caso di decadenza o scioglimento anticipato dello stesso, in tal caso il Collegio resta in carica fino all'originaria scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Collegio esamina tutti i provvedimenti amministrativi emanati dagli organi dell'ADISUC sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa. Il Direttore generale trasmette al Collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione, gli atti di cui al primo periodo. Il Collegio ha facoltà di acquisire tutta la documentazione relativa ai provvedimenti in corso di esame e si esprime su ognuno di essi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Le osservazioni del Collegio sospendono l'esecutività dell'atto amministrativo cui esse si riferiscono. L'organo che ha emanato il provvedimento lo conferma entro quindici giorni dalla data in cui sono pervenute le osservazioni. In caso contrario, gli effetti giuridici dell'atto, osservato dal Collegio, cessano automaticamente decorso il termine sopraindicato. Se il Collegio ritiene, nonostante la conferma, di ribadire le osservazioni iniziali, trasmette l'atto osservato alla Giunta regionale per i provvedimenti che questa ritiene di adottare nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo sancito dallo Statuto della Regione Campania e dall'articolo 2 della presente legge.

3. Al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio è corrisposto esclusivamente l'onorario specifico di cui agli articoli 37 e 38 del Decreto ministeriale n. 169 del 2010 e non si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10

ottobre 1994, n. 645 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti). Al Presidente del Collegio non si applica la maggiorazione del compenso prevista dall'articolo 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 1994. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio, oltre quanto stabilito dal presente comma, non percepiscono altri compensi o indennità, comunque denominati, in ragione della carica e dell'attività svolta e non può essere riconosciuto loro alcun rimborso spese.

Art. 8

Tipologia dei servizi, azioni di controllo e sanzioni

1. Il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge trova attuazione attraverso i seguenti servizi e benefici, comprensivi di quelli erogati agli studenti in possesso di specifici requisiti di reddito e merito, disciplinati con apposito regolamento:

- a) borse di studio;
- b) servizio abitativo;
- c) prestiti d'onore;
- d) servizio di ristorazione;
- e) servizio di informazione ed orientamento al lavoro;
- f) servizio di agevolazione del trasporto pubblico;
- g) servizio di promozione culturale, ricreativo, multimediale e delle attività sportive;
- h) servizio di assistenza sanitaria;
- i) interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità;
- j) attività part-time e servizio di banche dati per promozione diritto allo studio;
- k) ogni altro servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario in quanto compatibile con la normativa prevista dal decreto legislativo n. 68 del 2012, nonché dalla disciplina attuativa e con la programmazione regionale.

2. Le ADISUCC possono realizzare programmi comuni con gli enti locali al fine di coordinare le attività a favore degli studenti con i servizi comunali e provinciali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte, fermo restando che le ADISUCC possono sostenere esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali.

3. Le ADISUCC stabiliscono, con apposita carta dei servizi, gli standard qualitativi e i progetti di miglioramento della qualità dei servizi. La carta dei servizi individua gli strumenti di tutela dell'utente, vincola le ADISUCC, prevede gli indennizzi da erogare agli utenti in caso di inadempienza, nonché gli standard qualitativi minimi di cui alla programmazione regionale.

4. Le ADISUCC esercitano la funzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle domande per l'accesso ai servizi, direttamente e d'intesa con le strutture dell'amministrazione finanziaria e delle articolazioni territoriali della Guardia di Finanza con cui vanno stipulati protocolli di intesa, anche per l'effettuazione delle verifiche di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

5. Coloro che, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presentano dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire degli interventi e dei servizi della presente legge, fermo restando quanto previsto dalla legge penale in tali casi, sono soggetti a una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita in denaro o servizi quantificabili, come individuati dalla programmazione regionale, e perdono il diritto a ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. Nel caso di mancata restituzione, le ADISUCC provvedono ad avviare ogni azione giudiziaria utile per il recupero forzoso delle somme e gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori, che maturano a far data dalla scadenza fissata da ciascuna ADISUCC per la restituzione, oltre le spese, diritti ed onorari liquidati dall'autorità giudiziaria.

Art. 9

Incompatibilità e misure sul personale

1. I Presidenti o i componenti dei CdA o della CRU, nonché i Presidenti o i componenti del Collegio dei revisori contabili non possono trovarsi nelle cause di incompatibilità disposte dalla normativa nazionale e regionale vigenti in materia.
2. Il CdA di ciascuna ADISUC, entro tre mesi dalla prima seduta consiliare, trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, la proposta di prima pianta organica del personale, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali e delle procedure previste per la mobilità. Sino alla predetta approvazione, la dotazione organica delle ADISUCC è costituita dalla somma delle rispettive dotazioni organiche delle pregresse AADISU.
3. Al personale delle ADISUCC si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale. Le norme dei contratti collettivi di lavoro e i principi contenuti nei contratti decentrati si applicano immediatamente al personale delle ADISUCC, mediante atti deliberativi del CdA, che autorizza la stipula dei relativi contratti decentrati. Le ADISUCC possono avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini di cui alla presente legge, di personale delle Università di riferimento, provvedendo al rimborso all'Università stessa degli oneri relativi al suddetto personale messo a disposizione. L'Università utilizza personale delle ADISUCC, quando la gestione di alcuni interventi è affidata all'Università stessa, che provvede a rimborsare la singola ADISUCC degli oneri relativi al personale messo a disposizione. Attraverso idonee intese possono essere avviate procedure di mobilità del personale fra le aziende, gli enti locali, gli enti dipendenti della Regione e la Regione stessa, nel rispetto della qualifica di provenienza e della posizione economica in godimento, nonché del consenso del personale sottoposto alle procedure di mobilità se il trasferimento interessa una destinazione in ambito provinciale.
4. Il regolamento del personale, con annessa pianta organica, è approvato dal CdA entro centocinquanta giorni dalla prima seduta dello stesso e dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione del CdA. In caso di mancata approvazione da parte del CdA entro il termine di cui al presente comma, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario *ad acta*; mentre in caso di mancata approvazione da parte della Giunta, nel termine di cui al presente comma, il regolamento del personale con annessa pianta organica si intendono approvati. I concorsi pubblici per la copertura dei posti rimasti vacanti in pianta organica, sono indetti e svolti dalla singola ADISUCC, previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 10

Patrimonio, programmazione e bilancio

1. Le ADISUCC dispongono dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:
 - a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;
 - b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale;
 - c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;
 - d) proventi dei servizi forniti ed introiti provenienti a qualsiasi titolo dalla gestione del proprio patrimonio nonché proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio stesso;
 - e) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
 - f) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall'Unione Europea, dallo Stato, da altri soggetti pubblici o privati;
 - g) i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, già destinati all'attuazione del diritto allo studio universitario.

2. I diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dall'articolo 21 della legge n. 390 del 1991 e dal decreto legislativo n. 68 del 2012, nonché della disciplina attuativa, sono attribuiti alle ADISUCC.
3. Per la realizzazione degli interventi in favore del diritto allo studio universitario, la Giunta regionale concede in comodato alle ADISUCC altri beni immobili. Nell'ambito della propria attività le ADISUCC possono proporre alla Giunta regionale una migliore utilizzazione dei beni di cui al comma 1 mediante operazioni di *project financing* o permuta al fine di valorizzare gli stessi e offrire migliori opportunità agli studenti.
4. L'esercizio finanziario delle ADISUCC coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione delle ADISUCC, predisposto secondo le norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni, è adottato dai CdA entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, ed è presentato a cura del Presidente della Giunta regionale, nei modi e nei termini fissati dall'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2002 e approvato unitamente alla legge di bilancio della Regione. Il rendiconto generale delle ADISUCC predisposto con le modalità di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 è adottato dai CdA entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce ed è approvato unitamente al rendiconto generale della Regione. Il rendiconto sociale di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b), è redatto secondo i principali standard nazionali.
5. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare permanente competente per materia, approva entro il mese di maggio la programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario. Il parere della Commissione s'intende acquisito trascorsi trenta giorni dalla formale richiesta.
6. La programmazione annuale regola i servizi di cui all'articolo 8 e contiene la carta dei servizi in cui sono definiti gli standard qualitativi minimi dei servizi ai quali le ADISUCC si conformano. A tali indicazioni sono vincolate anche le Università che stipulano convenzioni ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
7. La Giunta regionale assegna alle ADISUCC e alle Università convenzionate le risorse finanziarie per le spese di gestione e per le spese di investimento, secondo quanto previsto nel piano annuale.
8. Sono attivati, in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493, e del decreto legislativo n. 68 del 2012, nell'ambito degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica, programmi pluriennali relativi alle esigenze abitative degli studenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 338 del 2000, riservando a tale scopo una quota percentuale di finanziamenti disponibili.
9. Il piano pluriennale è approvato dalla Giunta regionale.
10. Per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle ADISUC si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 11

Disposizioni tributarie

1. La tassa regionale istituita con legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione Campania.
2. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1. Tale

disposizione si applica anche agli studenti degli istituti superiori di grado universitario di cui alla legge n. 508 del 1999, destinatari degli interventi regionali del diritto allo studio universitario.

3. L'importo della tassa di cui al comma 1 è regolamentato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo n. 68 del 2012. La ripartizione in tre fasce della tassa, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012, viene attuata a seguito dell'attivazione di un tavolo tecnico tra gli Uffici della Regione e tutte le Università. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alle tesorerie delle ADISUCC, in un'unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie; è rimborsata ai beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione del decreto legislativo 68 del 2012, nonché della disciplina attuativa. La tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei nelle graduatorie formulate dalle ADISUCC per l'ottenimento dei benefici relativi alle borse di studio.

4. La tassa prevista dall'articolo 190, comma 1 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, provvisti di titolo in quanto accademico conseguito in una Università avente sede in Regione Campania, costituisce tributo proprio della Regione Campania, a norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), per l'incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario. L'ammontare della tassa è di euro 104.

5. La tassa di cui al comma 4 è corrisposta dagli interessati con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Campania con la causale "Tassa (contributo) a favore della Regione Campania per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale". Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

6. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono riscossi e gestiti dalle ADISUC secondo le previsioni di cui al comma 3, e iscritti nel bilancio delle stesse ADISUCC e nel bilancio regionale, nel rispetto delle norme sull'armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. I proventi delle tasse di cui al comma 4 sono iscritti nel bilancio regionale. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi e ai ricorsi amministrativi, relativi ai tributi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le norme previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

Art. 12

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario, a risorse invariate rispetto allo stanziamento 2015, per le spese di funzionamento e del personale, con le risorse di cui alla missione 4, programma 4, titolo 1. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio. Per la copertura del fabbisogno delle borse di studio e dei prestiti d'onore si provvede con le entrate delle tasse di cui all'art. 11, nonché con eventuali risorse a valere sui programmi aggiuntivi.

2. Tutti i risparmi derivanti dall'introduzione della presente legge sono reinvestiti nei servizi per il diritto allo studio universitario.

3. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, dovendosi provvedere all'adempimento dei compiti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13

Norme transitorie, finali e di abrogazione

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Giunta regionale, ovvero dell'assessore regionale delegato al diritto allo studio universitario, la Giunta regionale delibera le modalità per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Entro il 15 luglio 2016, il Consiglio regionale elegge i componenti del CdA di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) e i rappresentanti della CRU di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
3. Entro il 31 luglio 2016, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina i membri del CdA e della CRU. Entro il 1 luglio 2016 ed esclusivamente per la prima nomina, nelle more dello svolgimento di apposito avviso pubblico, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina il Direttore generale per il primo mandato, con durata limitata alla conclusione della procedura selettiva, rispettando i requisiti professionali richiesti dall'articolo 6, comma 1.
4. Il CdA entro il 30 ottobre 2016 approva tutti i regolamenti di sua competenza.
5. Entro il 30 ottobre 2016, il CdA approva il piano delle attività e il bilancio di previsione per l'anno 2017 in linea con gli indirizzi della programmazione regionale.
6. Fino al 30 settembre 2016, le ADISUCC per l'espletamento dei propri compiti utilizzano, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale delle pregresse AADISU.
7. Per l'esercizio 2016, gli oneri derivanti dalla costituzione delle ADISUCC gravano in eguale misura sul bilancio delle relative AADISU. Le sette AADISU autorizzano le proprie spese, fino al termine del Commissariamento, attraverso il bilancio 2016 per i dodicesimi corrispondenti.
8. Dalla costituzione dei CdA delle ADISUCC, le AADISU di appartenenza svolgono solo attività di ordinaria amministrazione e gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono adottati solo se autorizzati dai relativi CdA. L'atto si intende autorizzato se, trascorsi venti giorni dalla sua comunicazione all'ADISUC corrispondente, il CdA della stessa non si esprime negativamente.
9. Il Presidente, il CdA, e gli organismi o nuclei di valutazione delle sette AADISU, cessano dai loro incarichi con effetto immediato dalla data di pubblicazione della presente legge, senza diritto ad alcuna forma di indennizzo, e al loro posto sono nominati, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sette commissari straordinari, uno per ogni ADISU, che si coordinano tra loro al fine di compiere tutti gli atti necessari per consentire e garantire il regolare passaggio alle rispettive ADISUCC, avviando altresì un processo di unificazione dei servizi e degli interventi istituzionali tra le aziende rientranti nell'ambito territoriale di cui all'art. 3, comma 1. Ai commissari straordinari è corrisposta, se esterni all'amministrazione regionale o agli enti da essa dipendenti, unicamente l'indennità di Presidente del CdA, se interni le indennità previste dalla normativa vigente, e cessano dall'incarico all'atto della nomina del CdA dell'ADISUC di riferimento.
10. Ciascun Commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.
11. Con effetto immediato dalla data di pubblicazione della presente legge sono revocati, senza diritto ad alcuna forma di indennizzo, tutti gli incarichi dirigenziali esterni di ciascuna ADISU, fatta eccezione per i direttori amministrativi di ciascuna di esse che restano in carica fino al termine del commissariamento. Questi ultimi garantiscono il supporto tecnico amministrativo per avviare ogni idoneo intervento che consenta il passaggio alle ADISUCC e la realizzazione di una sinergia delle azioni tra le diverse aziende, garantendo al contempo la continuità delle attività istituzionali.
12. I Collegi dei revisori dei conti delle AADISU restano in carica fino alla nomina dei Collegi dei revisori della ADISUCC. I collegi dei revisori delle AADISU certificano l'atto di ricognizione dei rispettivi Commissari straordinari facendo una relazione dove risultano le attività e le passività, compiendo tutti gli atti necessari per il passaggio alle ADISUCC.
13. Le ADISUCC subentrano con decorrenza dal 1° ottobre 2016, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle pregresse AADISU.
14. Le rappresentanze degli studenti delle attuali Adisu affiancheranno i commissari fino alla decadenza di questi ultimi. Entro la data di nomina del CdA della singola ADISU e, comunque, non oltre il 31 luglio 2016, i rappresentanti degli studenti della CRU di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), per la prima nomina sono eletti con apposita indizione elettorale dei singoli atenei. Il personale a tempo indeterminato iscritto nei ruoli delle AADISU è trasferito nei ruoli delle

rispettive ADISUC mantenendo la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento a decorrere dal 1° ottobre 2016.

15. Le ADISUCC, per il personale che risulta in esubero, possono, previa informazione alle organizzazioni sindacali, sottoscrivere accordi con gli enti locali e gli enti strumentali della Regione al fine di favorire processi di mobilità incentivati, mediante la corresponsione degli oneri previdenziali relativi alla retribuzione del personale interessato per un periodo minimo di un anno.

16. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica il decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché la disciplina regionale e statale in materia di personale.

17. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390) e le successive modifiche e integrazioni, e i commi da 18 a 24 della legge regionale 16 del 7 agosto 2014 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – collegato alla legge di stabilità regionale 2014).

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.